



COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

NR 33 del 29/9/2020 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE

OGGETTO | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE COMUNALI

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di settembre alle ore 20:45, in Portomaggiore, nella sala consiliare del Comune di Portomaggiore, aperta al pubblico;

Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio del Comune di Portomaggiore.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:

Presenti	Assenti
<ul style="list-style-type: none">- Minarelli Nicola- Panzani Barbara- Baraldi Andrea- Guerrini Marina- Tavassi Giovanni- Bigoni Michela- Molesini Francesca- Alesci Giuseppe- Mantovani Renzo- Bernardi Dario- Buriani Daniele- Lombardi Gian Luca- Robustini Mauro- Bianchi Ilario- Vacchi Alessandro- Badolato Roberto	<ul style="list-style-type: none">- Chiarion Michele
Totale presenti: 16	Totale assenti: 1

Partecipa la Dottoressa *Rita Crivellari* - **Segretario**

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Chiarion Michele,

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo questa la prima convocazione, il **Presidente** *Barbara Panzani*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Designati a **scrutatori** della votazione i signori:

Buriani Daniele, Mantovani Renzo, Bianchi Ilario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

RICHIAMATA la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2, comma 1: *"Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poteri gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo."*;
- art. 4 comma 6: *"Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art.2, comma 1."*;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 del Comune di Portomaggiore;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07.01.2020, , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il "Piano esecutivo di gestione globalizzato e dell'annesso Piano delle Performance 2020-2022" e sono stati assegnati ai responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell'Ente nonché ai Dirigenti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell'Unione, i centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie per l'anno 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i;

Dato atto che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Visto l'art. 1, commi da 792 a 815, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha profondamente innovato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza locale;

Visto il Regolamento generale delle Entrate approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 39 del 29/11/2018;

Rilevato che con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2015 e ss.mm.ii. si approvava il *Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali*;

Attesa la necessità, alla luce della riforma della riscossione degli enti locali come sopra indicata di aggiornare il regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2015 e ss.mm.ii. con un nuovo "Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali", i cui contenuti si adeguino alle novità in termini procedurali ed operativi in materia di riscossione coattiva;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;

- l'articolo 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, il quale dispone che: *"Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre."*;

VISTO l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a tenore del quale *"Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"*;

RICHIAMATI:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia) che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

- l'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre 2020;

- l'articolo 54 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. "Decreto di Agosto") che rinvia al 30 novembre il termine di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RITENUTO opportuno dotare l'Ente di un Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate al fine di:

- adeguare l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali alla nuova normativa;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate da riscuotere forzatamente, in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto.

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell' articolo 239, comma 1 lettera b) punto 7) del Tuel, acclarato al Protocollo Generale al n. 12001 in data 17.09.2020, di cui all'Allegato B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Finanze, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione riferito al triennio 2020/2022, ha attestato:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- di esprimere un giudizio di congruità dell'entrata che il provvedimento dispone;

Vista la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";

Attesa la competenza del Consiglio Comunale in materia di approvazione del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto dell'Ente

Visto il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare il "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali", composto da n. 11 articoli, di cui all'Allegato A) quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 3) Di dare atto che il nuovo Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti

nell'anno precedente (termini modificati dall'articolo 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020);

5) Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 13-bis, del D.L. n.201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

6) Di pubblicare il presente atto nel sito del Comune di Portomaggiore e dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di adottare un apposito regolamento che disciplini la nuova riforma della riscossione.

Firmato in digitale
IL PRESIDENTE
Barbara Panzani

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE)

COMUNE DI PORTOMAGGIORE
(Provincia di Ferrara)

**Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate comunali**

Approvato con delibera di C.C. n. --- del ---/---/2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Recupero bonario _____	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario _____	4
Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale _____	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva _____	5
Articolo 6 - Interessi moratori _____	5
Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica _____	6
Articolo 8 - Rateizzazione _____	6
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili _____	8
Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento _____	8
Articolo 11- Disposizioni finali _____	8

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Portomaggiore;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato dei punti percentuali previsti nel Regolamento generale delle Entrate.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agencia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - e) oltre 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - f) Oltre 20.000,00 fino a settantadue rate mensili

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del

Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a Euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Proposta numero: n. **PCC-37-2020**

Settore/Servizio proponente: **Unione Settore Finanze/Servizio Tributi Unione**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

08/09/2020

F.to in Digitale
Il Dirigente
del Settore Finanze
Dott Riccardo Natali

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Proposta numero: **PCC-37-2020**

Settore/Servizio proponente: **Unione Settore Finanze/Servizio Tributi Unione**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ad esito del controllo sulla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

07/09/2020

F.to in Digitale
Il Dirigente
del Settore Finanze
dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie
Dott.ssa Patrizia Travasoni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).

Al Signor **SINDACO**
del Comune di
Portomaggiore
Dr. Nicola Minarelli

Al Presidente del
Consiglio Comunale
Comune di
Portomaggiore
Sig.ra Barbara Panzani

Al Segretario Generale
Comune di
Portomaggiore
Dr.ssa Rita Crivellari

Al Dirigente Settore
Finanze
Comune di
Portomaggiore
Dr. Riccardo Natali

Verbale N. 20 del 16 settembre 2020 - Parere del Revisore Unico

Oggetto: Parere in ordine alle proposte di deliberazione:

PCC n.36/2020 del Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU””;

PCC n.38/2020 del Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2020”;

PCC n.37/2020 del Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI”;

da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Il Revisore Unico, **Rag. Lorena Rebecchi**, nominata con *Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26/09/2018*, notificata in data **02/10/2018**, **Prot. 11926** quale revisore del Comune di Portomaggiore per il periodo **01.10.2018 – 30.09.2021**, procede all’esame del seguente ordine del giorno:

1. **PCC n.36/2020** del Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”

PREMESSO

- che la “funzione Tributi locali” è stata conferita dal Comune di Portomaggiore alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l’Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, dispone che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,”;*
- l’articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) e’ disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l’articolo 1, comma 780, della L. n. 160/2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020 delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente

alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

- l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777 della succitata legge 160/2019, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, stabilendo specifiche facoltà che i Comuni possono esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta comunale propria;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'articolo 1, comma 779, della L. 160/2019 che prevede, per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito nella L. n.77/2020, che abroga il comma 779 dell'art. 1 succitata e nel contempo allinea i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- il D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, con il quale veniva prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 al 31 luglio 2020;
- l'articolo 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito nella L. n.77/2020, che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e quello per la verifica/salvaguardia degli equilibri al 30 settembre 2020;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale."*;
- l'articolo 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, dispone che: *"Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre."*;
- che l'art.239 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che l'organo di revisione, tra le proprie funzioni, svolga attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento e **renda pareri sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;**

DATO ATTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 17.04.2014 e ss.mm e ii. il Comune di Portomaggiore ha approvato il **REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**;

RILEVATO CHE

- a fronte delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 160/2019 risulta opportuno per l'Ente approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

- il nuovo **Regolamento per l'applicazione della "Nuova" Imposta Municipale Propria (IMU)** è composto da **13 articoli** ed è strutturato come di seguito:

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Articolo 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Articolo 4 – Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

Articolo 5 - Fabbricato parzialmente costruito o in ristrutturazione

Articolo 6 – Esenzione immobile dato in comodato

Articolo 7 – Versamenti effettuati da un contitolare

Articolo 8 – Differimento del termine di versamento

Articolo 9 - Versamenti minimi

Articolo 10 – Interessi moratori

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

Articolo 12 – Attività di controllo e rateazione

Articolo 13 – Entrata in vigore del regolamento

- il nuovo **Regolamento per l'applicazione della "Nuova" Imposta Municipale Propria (IMU)**, non sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 12 del 17.04.2014 e ss.mm.ii., che rimane ancora applicabile al tributo IMU da esso disciplinato per i periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2020;
- il nuovo **Regolamento per l'applicazione della "Nuova" Imposta Municipale Propria (IMU)** entrerà in vigore il 01.01.2020;

VISTO

- il D.lgs. nr.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del espresso in data **07.09.2020** dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, **Dr.ssa Patrizia Travasoni** ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativamente alla proposta **PCC n.36/2020**;
- il parere favorevole di regolarità contabile del *Dirigente Settore Finanze* dell'Ente **Dr.Riccardo Natali** espresso in data **08.09.2020**, attestante la regolarità contabile della proposta **PCC n.36/2020** in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- la documentazione sottoposta all'esame dell'organo di controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Revisore Unico **esprime parere favorevole**, per quanto di sua competenza, (ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b), punto 7) del D.lgs. n.267/2000) in relazione alla proposta del **Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione PCC n.36/2020** testé esaminata.

2. **PCC n.38/2020** del Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020”**

PREMESSO

- che la “funzione Tributi locali” è stata conferita dal Comune di Portomaggiore alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- l'articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'articolo 1, comma 780, della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21/03/2017 sono state approvate per l'anno 2017 e confermate, anche, per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:
 - aliquota dello 0,48% (4,8 per mille) per abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (massimo 1 per categoria C2 C6 C7);
 - aliquota dello 0,46% (4,6 per mille), per i fabbricati già esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, accatastati nelle categorie catastali C1 C2 C3 e D escluso D10. Tale aliquota agevolata si applica per la durata di cinque anni a condizione che l'attività di cui sopra sia iniziata in una data non antecedente all'1/1/2017. Il requisito va attestato con autocertificazione, da presentare per ogni anno di fruizione a pena di decadenza;
 - aliquota dello 0,76% (7,6 per mille) per immobili dedicati ad attività a carattere socio-ricreativo per anziani, siti anche nelle frazioni;
 - aliquota ordinaria dello 1,06% (10,6 per mille) per abitazione e pertinenze diverse dalle abitazioni principale, per terreni agricoli, aree edificabili, fabbricati diversi e ogni altro tipo di immobile non menzionato nei punti precedenti.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21/03/2017 sono state approvate per l'anno 2017 e confermate, anche, per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:
 - aliquota 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
 - aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;
- che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:
 - al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai

commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

- che il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- che il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;
- che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

RILEVATO CHE

- nella proposta in esame si propone l'adozione delle seguenti aliquote e detrazioni:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA in %
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze accatastate nelle categorie C/2 C/6 C/7 nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale	0,48
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06
Terreni agricoli non condotti direttamente	1,06
Aree fabbricabili	1,06
Fabbricati dedicati ad attività socio-ricreative per anziani, siti anche nelle frazioni	0,76
Fabbricati già esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, accatastati nelle categorie catastali C1, C2, C3. Per la durata di 5 anni per le attività iniziate dopo l'1/1/2017	0,46
DETRAZIONI	IMPORTO
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per categoria)	Euro 200,00

- che tali aliquote, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili della nuova IMU garantiscono il fabbisogno finanziario di cui necessita l'Ente risultando invariate rispetto alle aliquote IMU e TASI in vigore nel 2019 e pertanto non si necessita di adeguare lo stanziamento di entrata iscritto nel bilancio di previsione 2020-2022 a seguito degli effetti della proposta in esame;

VISTO

- il D.lgs. nr.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del espresso in data **07.09.2020** dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, **Dr.ssa Patrizia Travasoni** ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativamente alla proposta **PCC n.38/2020**;
- il parere favorevole di regolarità contabile del *Dirigente Settore Finanze* dell'Ente **Dr.Riccardo Natali** espresso in data **08.09.2020**, attestante la regolarità contabile della proposta **PCC n.38/2020** in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- la documentazione sottoposta all'esame dell'organo di controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Revisore Unico **esprime parere favorevole**, per quanto di sua competenza, (ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b), punto 7) del D.lgs. n.267/2000) in relazione alla proposta del **Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione PCC n.38/2020** testé esaminata.

3. **PCC n.37/2020** del *Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione* avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI"**

PREMESSO

- che la "funzione Tributi locali" è stata conferita dal Comune di Portomaggiore alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- che l'art. 1, commi da 792 a 815, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha profondamente innovato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza locale;
- che con deliberazione Consiglio Comunale n° 39 del 29/11/2018 si approvava il *Regolamento generale delle Entrate*;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2016 e ss.mm.ii. si approvava il *Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali*;
- che alla luce della riforma della riscossione degli enti locali come sopra indicata, l'Ente ha ravvisato la necessità di aggiornare il regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2016 e ss.mm.ii. con un nuovo "Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali", i cui contenuti si adeguino alle novità in termini procedurali ed operativi in materia di riscossione coattiva;

- che:
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune é tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;
- l'articolo 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, dispone che: *“Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.”*;

RILEVATO CHE

- a fronte delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 160/2019 risulta opportuno per l'Ente dotarsi di un Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate al fine di:
 - adeguare l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali alla nuova normativa (ed in particolare recepire nel proprio ordinamento regolamentare l'istituto dell'accertamento esecutivo);
 - garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate da riscuotere forzatamente, in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza;
 - stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;
- il nuovo **“Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali”** è composto da **11 articoli** ed è strutturato come di seguito:

Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Recupero bonario	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario.....	4
Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale.....	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva	5
Articolo 6 – Interessi moratori.....	5
Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica	6
Articolo 8 - Rateizzazione	6
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili	8
Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento	8
Articolo 11- Disposizioni finali	8

- il nuovo **“Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali”** entrerà in vigore il 01.01.2020;

VISTO

- il D.lgs. nr.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del espresso in data **07.09.2020** dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, **Dr.ssa Patrizia Travasoni** ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativamente alla proposta **PCC n.37/2020**;
- il parere favorevole di regolarità contabile del *Dirigente Settore Finanze* dell'Ente **Dr.Riccardo Natali** espresso in data **08.09.2020**, attestante la regolarità contabile della proposta **PCC n.37/2020** in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- la documentazione sottoposta all'esame dell'organo di controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Revisore Unico **esprime parere favorevole**, per quanto di sua competenza, (ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b), punto 7) del D.lgs. n.267/2000) in relazione alla proposta del **Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione PCC n.37/2020** testé esaminata.

Mirandola, 16 settembre 2020

Il Revisore Unico
Rag. Lorena Rebecchi
F.to in digitale